



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Emanato con D.R. n. 144 del 8 marzo 2018



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale

Indice

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Ambito di applicazione	2
Art. 4 - Compiti e organi del Dipartimento	2
Art. 5 - Il Direttore	3
Art. 6 - Il Direttore Vicario	3
Art. 7 - Composizione del Consiglio di Dipartimento	4
Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento	4
Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento	5
Art. 10 - Giunta di Dipartimento	6
Art. 11 - Organizzazione	7
Art. 12 - Corsi di dottorato	7
Art. 13 - Commissione paritetica docenti-studenti	7
Art. 14 - Affiliazione al Dipartimento	8
Art. 15 - Norme transitorie e finali	8

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Trento e disciplina il funzionamento dei suoi organi e delle sue strutture organizzative interne, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "Dipartimento", il Dipartimento di Ingegneria Industriale;
 - b. per "Direttore", il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale;
 - c. per "Consiglio", il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale;
 - d. per "Giunta", la Giunta di Dipartimento di Ingegneria Industriale;
 - e. per "Decano", il professore ordinario del Dipartimento più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, più anziano di età;
 - f. per "Commissione paritetica", la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Dipartimento, ai corsi di dottorato e ai Corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura responsabile, per quanto non è disposto dai rispettivi regolamenti didattici.

Art. 4 - Compiti e organi del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove e coordina le attività di ricerca nel settore dell'ingegneria industriale e delle discipline ad esse collegate, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo afferente;
 - b. promuove e coordina le attività didattiche, i Corsi di studio ed i Corsi di dottorato di ricerca dei quali ha responsabilità organizzativa. In particolare, esso coordina l'utilizzazione da parte degli studenti delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce un supporto per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle tesi di laurea e di dottorato e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti come pure all'eventuale sperimentazione di nuove attività didattiche;
 - c. fornisce un supporto alle attività didattiche dei Corsi di studio e di dottorato qualora richiesto da altri dipartimenti;
 - d. promuove la collaborazione con analoghe strutture di ricerca in Italia e all'estero;



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale

- e. promuove, coordina e delibera le attività attinenti a prestazioni, contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi;
 - f. programma e delibera l'utilizzo delle risorse attribuite al Dipartimento dagli Organi di governo competenti;
 - g. concorre alla organizzazione di Corsi di specializzazione e Master, in collaborazione con gli organi direttivi dei medesimi, e di attività di formazione permanente, anche d'intesa con altri Dipartimenti;
 - h. organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico;
 - i. pubblica e diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche degli afferenti e promuove iniziative finalizzate al trasferimento tecnologico, quali spin-off o start-up, o di incubatore tecnologico;
 - j. promuove l'aggiornamento professionale del personale tecnico ad esso assegnato.
2. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Art. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore:
 - a. ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - b. anche avvalendosi della collaborazione della Giunta, promuove le attività del Dipartimento;
 - c. coordina le politiche didattiche e scientifiche del Dipartimento;
 - d. è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio;
 - e. cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
 - f. cura l'attuazione delle delibere relative alla gestione della ricerca, compresi i bandi per assegni di ricerca e i contratti di collaborazione;
 - g. propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate alla ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
 - h. è responsabile delle risorse finanziarie, strumentali e degli spazi messi a disposizione del Dipartimento, che gestisce per il raggiungimento degli obiettivi programmati, anche coadiuvato dalla Giunta e dal Responsabile di Staff del Dipartimento;
 - i. è responsabile della gestione del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - j. sottoscrive le proposte di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati;
 - k. verifica il rispetto delle norme sull'accesso ai singoli laboratori del Dipartimento, anche in relazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
 - l. vigila sull'attività del Dipartimento e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento del Dipartimento;
 - m. può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a professori di ruolo e ricercatori, dandone opportuna conoscenza al Consiglio; tra queste è prevista la nomina dei Responsabili dei corsi di studio e del Delegato per la didattica.
3. Il Direttore del Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, dal Consiglio fra i professori di 1° fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, afferenti al Dipartimento. Risulta eletto colui che sia stato designato a maggioranza assoluta dei votanti. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. La seduta del Consiglio che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
4. Il Direttore resta in carica 3 anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
5. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 6 - Il Direttore Vicario

1. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori di ruolo di 1° fascia un Direttore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento. Il Direttore Vicario è nominato con decreto del Rettore e permane in carica fino a revoca o fino a scadenza del mandato del Direttore.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale

Art. 7 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. i professori di 1° fascia del Dipartimento;
 - b. i professori di 2° fascia del Dipartimento;
 - c. i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 del Dipartimento;
 - d. due rappresentanti eletti da e tra i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 del Dipartimento;
 - e. un rappresentante eletto da e tra i titolari di assegni di ricerca;
 - f. un rappresentante eletto da e tra i dottorandi del Dipartimento;
 - g. due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - h. una rappresentanza eletta degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dal Dipartimento, in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, fino a un massimo di 8 e comunque non inferiore a 3.
2. Le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma sono indette dal Direttore con proprio decreto, che indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la composizione della commissione elettorale. La commissione elettorale è composta da due componenti del personale docente, di cui uno con funzioni di presidente e da un membro del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento con funzione di segretario. Ogni elettore può esprimere una preferenza. Nel caso di parità prevale il candidato più anziano di età.
3. I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) di cui al precedente comma 1, durano in carica due anni. Nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali. La mancata designazione di queste rappresentanze non pregiudica la valida costituzione del Consiglio; i rappresentanti restano in carica fino allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza.
4. Partecipa al Consiglio di Dipartimento il responsabile di staff del Dipartimento senza diritto di voto e non concorre alla formazione del numero legale.
5. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.
6. Il Direttore può invitare alle riunioni soggetti esterni.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, secondo il calendario stabilito con cadenza annuale all'inizio di ogni anno accademico. Il Direttore può convocare il Consiglio in via straordinaria qualora sussistano particolari ragioni di necessità o urgenza, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti.
2. La convocazione è effettuata a mezzo di posta elettronica almeno 3 giorni prima della seduta; la convocazione riporta l'ordine del giorno, che può essere pubblicato sul sito web del Dipartimento.
3. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal più giovane di età; in caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione; il Segretario cura, assieme al Direttore, la redazione del verbale di ogni seduta della riunione. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Il Segretario può essere coadiuvato, per la verbalizzazione, da un componente del personale amministrativo del Dipartimento designato dal Direttore. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta. Il verbale viene pubblicato in formato elettronico in un'apposita area sul sito di Ateneo accessibile ai membri del Consiglio e l'originale è trasmesso alla Direzione generale di Ateneo che ne cura l'archiviazione e conservazione.
4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti; dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Direttore una motivazione scritta della propria assenza prima dell'inizio della seduta.
5. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso e le chiamate relative a posti di professore ordinario, nonché le questioni personali relative ai professori ordinari.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale

6. I ricercatori partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 5; non partecipano altresì alle deliberazioni concernenti la destinazione a concorso e le chiamate relative a posti di professore associato, nonché le questioni personali relative ai professori associati e le chiamate relative a posti di ricercatore.
7. I rappresentanti di cui all'art. 7, comma e), f) e g) partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio con le limitazioni di cui al precedente comma 6; non partecipano alle deliberazioni concernenti la destinazione a concorso dei posti a ricercatore e le questioni personali relative ai ricercatori e alle deliberazioni relative alle lettere da o) a z) del successivo art. 9.
8. I rappresentanti degli studenti di cui all'art. 7, comma h), partecipano alle sedute del Consiglio limitatamente alla trattazione di temi relativi alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti. Gli stessi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere da f) a z) del successivo articolo 9.
9. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, sono trasmessi all'organo o struttura competente.
10. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. sottopone al Senato Accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento, contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
 - b. delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale;
 - c. approva le proposte d'istituzione di Corsi di studio, gli ordinamenti e regolamenti didattici dei Corsi di studio e i relativi manifesti degli studi annuali;
 - d. elegge il Direttore del Dipartimento;
 - e. elegge i membri della Giunta di Dipartimento;
 - f. formula le proposte d'istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
 - g. detta i criteri generali per l'organizzazione del Dipartimento;
 - h. istituisce nell'ambito del Dipartimento le eventuali articolazioni organizzative quali programmi di ricerca, laboratori di ricerca e di servizi, sezioni o altro, comunque non dotate di autonomia amministrativa;
 - i. detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;
 - j. presenta proposte di adesione ai Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
 - k. presenta proposte di costituzione, di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
 - l. approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e/o didattica subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio;
 - m. approva le proposte di contratti e convenzioni per l'attività in conto terzi;
 - n. elegge i docenti componenti della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - o. delibera l'assegnazione del carico didattico a ciascun docente del Dipartimento coerentemente con le linee guida stabilite dal Senato accademico, anche quando il carico didattico sia svolto in altra struttura accademica di Ateneo;



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale

- p. coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, delibera in merito alle proposte di reclutamento e sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
- q. delibera in merito all'attivazione delle procedure per il conferimento di incarichi didattici;
- r. delibera in merito all'attivazione delle procedure per incarichi di collaborazione all'attività di ricerca;
- s. delibera in merito all'attivazione delle procedure per il conferimento di borse di studio per neolaureati per attività di ricerca;
- t. delibera in merito all'attivazione delle procedure per il conferimento di borse per dottorandi non beneficiari di borsa di dottorato;
- u. approva, sulla base dei criteri proposti dal Direttore, l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca;
- v. dà parere sulle afferenze di nuovi membri e sulla richiesta di afferenza di membri del Dipartimento ad altri Dipartimenti o a Centri;
- w. attua, in accordo con gli organi di governo dell'Università e in collaborazione con le amministrazioni internazionali, nazionali, regionali e locali, programmi di formazione finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali, di alta specializzazione e di educazione permanente, ivi compresi Corsi di perfezionamento, Master universitari, assegnazione di assegni di ricerca e borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata;
- x. approva le richieste di affiliazione al Dipartimento, sentito il parere della Giunta;
- y. propone al Senato Accademico l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia afferenza", visiting professor e research fellow;
- z. propone al Senato Accademico il conferimento dei seguenti titoli: professore onorario "Bruno Kessler" dell'Università degli Studi di Trento, Distinguished visiting professor dell'Università degli Studi di Trento, Professore o Ricercatore Senior dell'Università degli Studi di Trento e di Professore emerito.

Art. 10 - Giunta di Dipartimento

- 1. È istituita la Giunta di Dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il Direttore.
- 2. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, che la presiede e da 4 membri eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di 1° fascia, i professori di 2° fascia e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010.
- 3. Partecipa alla Giunta senza diritto di voto il Direttore Vicario e il responsabile di staff del Dipartimento.
- 4. Le elezioni dei membri della Giunta sono indette dal Direttore con proprio decreto, che indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la composizione della commissione elettorale. La commissione elettorale è composta da un professore di ruolo, che la presiede, da un ricercatore e da un membro del personale tecnico amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario.
- 5. Il diritto di elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
- 6. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore.
- 7. In caso di dimissioni, di cessazione o d'impedimento per un periodo superiore a 30 giorni di un componente di cui al comma 2 del presente articolo, il Direttore indice l'elezione per la sua sostituzione per la parte restante del mandato.
- 8. La Giunta è convocata dal Direttore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che la compongono.
- 9. Per la convocazione della Giunta, validità delle sedute e verbalizzazione valgono le modalità previste per il Consiglio di Dipartimento.
- 10. La verbalizzazione delle sedute viene svolta da un componente designato dal Direttore coadiuvato da un'unità di personale amministrativo.
- 11. La Giunta ha compiti esecutivi ed istruttori e collabora con il Direttore del Dipartimento nella formulazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio. In particolare:
 - a. elabora le proposte di sviluppo in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno e in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale

- presentate dai gruppi di ricerca dipartimentali, e le trasmette in forma di progetto organico al Consiglio;
- b. elabora la proposta del piano annuale dell'offerta formativa comprensivo delle coperture di docenza interna ed esterna da sottoporre al Consiglio e coadiuva il Direttore nella sua attuazione.
12. Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri può delegare alla Giunta, l'assunzione di decisioni su temi di sua competenza.

Art. 11 - Organizzazione

1. Su delibera del Consiglio, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, Laboratori di Ricerca, didattici e di servizi, eventualmente suddivisi in settori. Le Sezioni devono essere comunque funzionali ai programmi di ricerca in atto, e quindi potranno avere una durata limitata nel tempo, fino alla conclusione dei programmi medesimi. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano gli organi del Dipartimento nel coordinare l'attività del personale tecnico e l'uso delle attrezzature e degli spazi loro assegnati.
2. Le modalità di costituzione e di funzionamento di Sezioni e Laboratori vanno stabilite dal Consiglio di Dipartimento. Essi non hanno autonomia amministrativa. I Responsabili dei Laboratori sono nominati dal Direttore del Dipartimento. È data facoltà ai Responsabili dei Laboratori di nominare un sostituto in caso di assenza o impedimento. I Responsabili delle Sezioni sono nominati dal Direttore del Dipartimento e lo coadiuvano nelle pratiche amministrative della propria Sezione.
3. Al termine di ogni anno dette articolazioni organizzative devono sottoporre al Consiglio una relazione sull'attività svolta e un piano preventivo per l'anno successivo, sulla base del quale il Consiglio di Dipartimento delibera nell'ambito della programmazione dell'attività scientifica circa eventuali fondi a disposizione e circa il proseguimento dell'attività delle articolazioni medesime.

Art. 12 - Corsi di dottorato

1. Il Dipartimento promuove l'alta formazione universitaria e la ricerca scientifica anche attraverso Corsi di Dottorato, curandone le proposte di istituzione e rinnovo.
2. Gli organi e le modalità di gestione dei Corsi di dottorato sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e dai regolamenti dei Corsi di dottorato che sono approvati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, la quale è composta:
 - a. da uno studente per ciascun corso di studio attivo nel Dipartimento; questi componenti sono individuati dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e segnalati con atto sottoscritto all'unanimità dai rappresentanti stessi entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. Per garantire l'adeguata rappresentatività dei corsi di studio, i rappresentanti degli studenti possono indicare quali componenti della Commissione paritetica anche nominativi di studenti non eletti;
 - b. da un egual numero di docenti, di cui uno è il Direttore, mentre i rimanenti sono eletti dal Consiglio su proposta del Direttore; tra questi viene indicato, di norma, il Delegato per la didattica del Dipartimento.
2. La Commissione paritetica resta in carica due anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
3. La Commissione paritetica svolge tutte le funzioni ad essa demandate dalla normativa vigente e in particolare è compito della Commissione paritetica monitorare, mediante l'individuazione di opportuni indicatori, l'offerta formativa e la qualità della didattica dei corsi di studio nonché l'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori. La Commissione paritetica formula pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale

4. La Commissione paritetica redige altresì una relazione annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica. Tale relazione va inoltrata al Consiglio di Dipartimento, al Nucleo di Valutazione e al Presidio Qualità di Ateneo.
5. Per assolvere efficacemente ai compiti che le sono assegnati, la Commissione paritetica individua opportune forme di consultazione di studenti e docenti dei singoli corsi di studio.

Art. 14 - Affiliazione al Dipartimento

1. L'affiliazione al Dipartimento ha lo scopo di promuovere, consolidare e favorire progetti di ricerca di interesse comune del Dipartimento e del richiedente.
2. Possono essere affiliati al Dipartimento docenti, ricercatori ed esperti, esterni all'Ateneo che collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e di ricerca, nonché ricercatori e assegnisti di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento.
3. Le richieste di affiliazione individuali devono essere motivate e indirizzate al Direttore. Le richieste sono approvate dal Consiglio sentito il parere della Giunta.
4. Il Consiglio disciplina, con proprio regolamento, l'affiliazione al Dipartimento indicando il numero massimo di affiliati, la durata dell'affiliazione e le modalità di rinnovo.
5. Gli affiliati al Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, possono assumere ruoli di responsabilità in progetti di ricerca nell'ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e dai regolamenti dell'Ateneo, degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti.
6. Gli affiliati sono tenuti a sottoscrivere un impegno di segretezza per le informazioni non pubbliche delle quali potranno venire a conoscenza nei loro rapporti con il Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e dai regolamenti dell'Ateneo, degli Enti di appartenenza e di eventuali Enti finanziatori.
7. Gli affiliati sono tenuti a menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti.

Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto rettorale con il quale viene emanato.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.